

la Giunta abbia diritto di pronunziare la convalidazione dell'elezione annunziandolo puramente e semplicemente alla Camera solamente nel caso in cui si tratti di elezioni senza protesta.

Militerebbe per questa stretta interpretazione una ragione logica; perchè la contestazione non serve ad altro che a procurare alla Giunta ed alla Camera il modo di pronunziare con più illuminata coscienza, mentre la dichiarazione della convalidazione dell'elezione porta alla conseguenza che è troncata la strada a tutti i reclami che possono esser presentati contro la elezione, e la proclamazione diventa senz'altro definitiva.

Però io non voglio spingermi sino a questa estrema conclusione. Ma la disposizione che ho ricordata mi giova per farvi notare che vi è una differenza essenziale fra questi due casi: quello in cui la Giunta, dopo aver proceduto ad indagini sulla elezione, contro cui son pervenute proteste, si è divisa sull'annullarla o convalidarla, e quello in cui la questione che divide la Giunta verta sul punto: se la elezione debba essere senz'altro e subito convalidata, come se fosse una elezione senza proteste, oppure debba esser ritenuta contestata. V'è una essenziale differenza fra i due casi. Nel primo è evidente che, secondo la regola di ogni procedimento in cui v'è un accusatore ed un accusato, la parità di voti deve risolversi a favore dell'accusato. Ma quando invece si tratta di vedere se sia luogo a richiedere ulteriori informazioni, evidentemente il giudice, (la Giunta delle elezioni prima e poi la Camera) il giudice che chiede di potere esperire nuovi mezzi di istruttoria deve avere ragione in confronto del giudice che vuole senz'altro troncata la istruttoria e pronunziare definitivamente.

Dunque, secondo me, posta l'antinomia evidente fra l'articolo 25 del regolamento della Camera dei deputati e l'articolo 12 del regolamento interno per la Giunta delle elezioni, si deve venire a questa conclusione: che, quando la questione in seno alla Giunta, trattandosi di elezioni contro cui furono presentate delle proteste, verte sul punto: se si debba far luogo alla contestazione od alla immediata convalidazione, la parità deve computarsi in favore di quella metà dei giudici, che chiede un supplemento di istruttoria, allo scopo di illuminare meglio sè e la Camera.

Per conseguenza, io, senza entrare in questo momento nel merito della elezione di Sulmona, dichiaro di aver votato, in seno della Giunta, nel senso che la elezione, di fronte alla parità dei voti, dovesse essere presentata alla Camera siccome elezione contestata, e non siccome elezione convalidata, e prego la Camera di votare in questo senso.

Presidente. In che senso?

Campi. Nel senso, cioè, che la elezione di Sulmona sia rimandata alla Giunta, perchè la presenti alla Camera come elezione contestata. (*Conversazioni*).

Presidente. Prego di far silenzio! Ha facoltà di parlare l'onorevole Andolfato.

Andolfato, relatore. Onorevoli colleghi, io non farò che riferire brevemente le considerazioni alle quali i membri della Giunta, che hanno opinato per la convalidazione, si sono ispirati.

L'onorevole Lazzaro è partito dal concetto che ogni elezione sulla quale vi siano proteste si debba presumere contestata. Ma l'onorevole Vastarini-Cresi, con chiarezza e perspicuità d'ingegno (doti che gli sono proprie), gli ha giustamente obbiettato che deve prevalere la presunzione contraria: la presunzione, cioè, che milita a favore dell'eletto e contro i protestanti. Ma non è questo il solo concetto a cui la Giunta si è ispirata.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Andolfato, relatore. La Giunta è entrata in un diverso ordine di considerazioni. Essa ha riflettuto che ha una doppia giurisdizione: una giurisdizione che si potrebbe chiamare onoraria, o non contenziosa, ed una giurisdizione che si potrebbe dire contenziosa.

Colla prima giurisdizione, la Giunta esamina gli atti della elezione, li delibera e li giudica con un potere discrezionale, ritraendo gli elementi del suo giudizio dalle proprie impressioni e dalla sua coscienza.

Quando poi deve giudicare sopra un'elezione che è dichiarata contestata, segue gli stessi principii; ma si conduce secondo le disposizioni degli articoli 20 e seguenti del regolamento.

Ora la Giunta ha considerato che, secondo le regole che governano le deliberazioni dei Corpi amministrativi, quando v'è parità di voti, una proposta si ritiene respinta; dunque nel caso di proteste, il voto pari doveva considerarsi come reiezione delle proteste medesime; perchè deve valere per la